

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 208 del D.Lgs 30/4/1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, prevede:

- al comma 1° la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada avviene a favore di regioni, province e comuni, qualora siano accertate da propri funzionari, ufficiali ed agenti;
- al comma 2° è previsto che l'80% di detti proventi sia destinato a diverse finalità, tra le quali la costituzione di un fondo di assistenza e previdenza di personale appartenente a diversi corpi dello Stato;
- al comma 4° è fissata una quota del 50% dei proventi spettanti agli altri enti (tra i quali gli enti locali) da destinarsi alle finalità di cui al comma 2° per interventi inerenti il miglioramento della circolazione stradale ed alla didattica in materia, secondo decisioni assunte annualmente dalla Giunta comunale;

Premesso ancora che il Ministero dell'Interno con nota del 3/12/1996, prot .n. 2140 chiariva che”...analogamente (ai Corpi dello Stato) i Comuni possono devolvere una quota di tali proventi per l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia municipale” e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 460 del 17/10/2000 ha riconosciuto l'insussistenza di questioni di legittimità costituzionale nei riguardi dell' art. 208 del nuovo codice della strada, laddove consente di destinare a previdenza integrativa del personale della Polizia municipale una parte dei proventi delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

Visto l'art. 17 del C.C.N.L. in data 22 gennaio 2004, che prevede la gestione delle risorse di cui all'art. 208, comma 2, del citato d.lgs. , per scopi assistenziali e previdenziali, mediante il ricorso agli organismi aventi finalità sociali, culturali, ricreative gestiti da organismi formati maggioritariamente dai rappresentanti dei lavoratori (art. 55 del C.C.N.L. del 14/9/2000 e art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300);

Atteso, conseguentemente, che l'istituzione di detto fondo rientra nelle autonome decisione di questo Comune e che se ne ravvisa l'opportunità per le seguenti motivazioni:

Equilibrato impiego dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

La media delle riscossioni, ricavata dagli ultimi tre consuntivi ammonta ad euro 1.249.000 ed il 50% di tali proventi viene costantemente impiegato per interventi volti a migliorare la viabilità, sia veicolare, che pedonale o ciclistica. Ritagliare da tale contesto una cifra di 50.000 euro (poiché in tal misura s'intende dimensionare il fondo in questione) per benefici assistenziali a favore del Corpo di Polizia municipale è un'operazione finanziaria:

- sostenibile in termini di bilancio;
- sostenibile in termini di rispetto dei limiti per la spesa del personale;
- ridotta in rapporto al totale degli incassi e, conseguentemente, proporzionata rispetto agli altri impieghi a favore della collettività;
- di valore esiguo, tale da escludere ogni spirale distorsiva nel comportamento sanzionatorio degli agenti.

Equa compensazione di rischi professionali

L'integrazione pensionistico - assistenziale risponde ad un principio di compensazione in rapporto ai rischi professionali che l'attività della Polizia municipale comporta, sia per la personale incolumità, sia per l' insalubrità degli ambiti d' attività;

Riconoscimento e stimolo dell'attività professionale

La scelta di applicare un istituto integrativo della retribuzione, cogliendo la possibilità che la normativa offre, vuole significare un riconoscimento per l'attività svolta, ma – considerata la sua revocabilità – anche un incentivo al fine di bene operare;

Precisato che in data 5 novembre 2009, tra le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale, si è concordato preventivamente su quanto oggetto del presente deliberato;

Atteso che con successivo atto deliberativo di prenderà atto delle decisioni che assumerà l'organismo di cui all' art. 55 del C.C.N.L. del 14/9/2000 ed all'art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e si disciplineranno le modalità operative;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2009 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2009/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2009;

Visto l'art. 48 del T.U. 267/2000 circa le competenze della Giunta Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale, Dott. Pietro Pandiani, e del Dirigente del Settore Polizia Municipale – Dott.ssa Stefania Bosio, ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di istituire, a decorrere dall'anno 2010, il fondo di assistenza e previdenza per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cuneo, previsto dall'art. 208 del D.Lgs 30/4/1992, n. 285, nella misura di euro 1.000,00# per ogni agente della Polizia municipale in servizio alla data del 1° gennaio e per una cifra, comunque, non eccedente l'importo di euro 50.000,00#;
- 2) di dare atto che con successivo atto deliberativo, e prima di procedere a qualsiasi forma di erogazione, si prenderà atto delle decisioni assunte dall'organismo dei dipendenti di cui all'art. 55 del C.C.N.L. del 14/9/2000 ed all'art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e si disciplineranno le modalità operative;
- 3) di dare atto che la destinazione di risorse per il fondo di assistenza e previdenza per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cuneo rappresenta decisione che verrà annualmente assunta da parte di questo Organo, nell'ambito della deliberazione di quantificazione e di ripartizione di cui all'art. 208, comma 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;

- 4) di impegnare per l'anno 2010 la somma massima di Euro 50.000,00# al Titolo I°, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 01, Capitolo 860004 "Fondo di previdenza complementare per personale di Polizia Municipale" del bilancio Pluriennale 2009/2011 (Centro di Costo 03101 – Cod. Siope 1112 - Cod. Impegno 562/10).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.